**3. I possessori della città di Genova**

*Anche Genova, che in seguito si caratterizzerà come città di mercanti, alla metà del X secolo denuncia una determinante componente di possessori fondiari: in questa fase infatti le città ospitano in prevalenza una popolazione che produce per l'autoconsumo. L'intervento dei re Berengario e Adalberto a favore dei Genovesi evidenzia l'aspetto fondiario della ricchezza dei cittadini e al tempo stesso mette in rilievo il grado di organizzazione raggiunto, anche fuori dell'autorità vescovile, da parte degli abitanti della città che, ottenendo la protezione regia sui propri beni urbani ed extraurbani, proiettano fuori delle mura, seppure in modo ancora generico, l'area d'influenza cittadina.*

*Fonte*: L. SCHIAPARELLI (*a cura di*), I diplomi di Ugo e Lotario, di Berengario II e di Adalberto, *Roma, 1924* (FSI, 38), *doc. 11, pp. 235-37*.

In nome di Dio eterno, Berengario e Adalberto per clemenza divina re. È degno dell'eccellenza reale rivolgere l'attenzione ai desideri dei fedeli per renderli più devoti e pronti all'ossequio: sappiano dunque tutti i fedeli della santa chiesa e nostri, presenti e futuri che per intervento e richiesta del nostro fedele diletto Ebone col presente nostro precetto confermiamo a tutti i nostri fedeli che abitano nella città di Genova tutte le proprietà e i beni da loro tenuti a livello e a precaria **[[1]](http://www.rm.unina.it/didattica/fonti/bordone/sez1/cap3.htm" \l "1a)** e tutto ciò che secondo la loro consuetudine detengono, a qualsiasi titolo o contratto scritto lo abbiano acquisito o che sia **loro pervenuto per eredità paterna o materna**; a loro confermiamo per intero tutto quanto, sia dentro sia fuori della città, cioè terre arabili, vigne, prati, pascoli, selve di ogni tipo, ripaggi, mulini, diritti di pesca, monti, valli, pianure, acque, decorso delle stesse, servi e serve di entrambi i sessi e tutto ciò che può essere detto e nominato che secondo la loro consuetudine essi tengono.

Ordiniamo pertanto che nessun duca, marchese, conte, visconte, sculdascio, decano **[[2]](http://www.rm.unina.it/didattica/fonti/bordone/sez1/cap3.htm" \l "2a)**, né alcun personaggio grande o piccolo del nostro regno osi entrare nelle loro case con autorità, né riscuota il mansionatico **[[3]](http://www.rm.unina.it/didattica/fonti/bordone/sez1/cap3.htm" \l "3a)** né tenti di portare ingiuria o molestia, ma sia concesso [ai Genovesi] di vivere pacificamente e quietamente con la conferma del nostro precetto senza contraddizione o diminuzione di alcuno. Se qualcuno dunque tenterà di contravvenire al precetto della nostra conferma sappia che dovrà pagare 1.000 lire d'oro, metà alla nostra camera e metà ai predetti abitanti e ai loro eredi e discendenti. Affinché più autentico sia creduto e da tutti osservato, corroborandolo di mano nostra, ordiniamo sia posto il sigillo del nostro anello. Sigillo dei serenissimi Berengario e Adalberto re.

Io cancelliere Uberto per ordine dei re sottoscrissi.

Dato il 18 luglio dell'anno d'incarnazione del Signore 958, ottavo del regno di Berengario e Adalberto, prima indizione. Fatto a Pavia felicemente nel nome del Signore.

[[1]](http://www.rm.unina.it/didattica/fonti/bordone/sez1/cap3.htm" \l "a1) *livello* e *precaria*, concessioni di terra in coltivazione per un periodo di tempo molto lungo, dietro pagamento di canoni in denaro o in natura.

[[2]](http://www.rm.unina.it/didattica/fonti/bordone/sez1/cap3.htm" \l "a2) *sculdascio* e *decano*, funzionari minori dell'amministrazione franca, soggetti all'autorità del conte.

[[3]](http://www.rm.unina.it/didattica/fonti/bordone/sez1/cap3.htm" \l "a3)*mansionatico*, esazione fiscale connessa con il diritto signorile di ottenere ospitalità (o l'equivalente economico) dai dipendenti.

**8. L'inurbamento dei possessori**

*Un segno tangibile del flusso migratorio dalla campagna in città alla fine dell'XI secolo è dato dai numerosi documenti di acquisto fondiario nel territorio urbano da parte di possessori del contado: in questo esempio astigiano un possessore di rango elevati – si tratta di un Franco, come denuncia il formulario della consegna dei beni per mutati – scambia alcuni appezzamenti, posti nel territorio di un villaggio distanti una decina di chilometri dalla città, con un'area edificabile di pertinenza della chiesa vescovile situata invece nell'area urbana di nuovo incremento, quella parte appunto definita «borgo», al di fuori dell'antico recinto murario romano. Con l'edificazione di nuove abitazioni il «borgo» si sviluppa, diventando parte integrante della città.*

*Fonte*: F. GABOTTO (*a cura di*), **Le più antiche carte dell'Archivio capitolare di Asti**, *Pinerolo, 1904 (****Biblioteca della Società storica subalpina****, 28), doc. 198, pp. 379-80 (parziale)*.

L'anno dell'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo 1094, seconda indizione. Si sappia essere questa una permuta in buona fede e come una vendita ottenga validità e con lo stesso vincolo obblighi i contraenti: piacque e convenne in buona volontà **tra Oddone vescovo della santa chiesa di Asti e Azo figlio di Ingelramo**, consenzienti Ingelramo, Giovanni e Giunino che sono mio padre e i miei fratelli, che in nome di Dio debbano permutare, come fecero, quanto segue: per primo il signor vescovo da parte dell'episcopato diede in permuta ad Azo una pezza di sedime di diritto dello stesso episcopato che è posta fuori della città di Asti, nel borgo della stessa città, e che misura iugeri […], alla quale è confinante per tre parti il percorso della via e per la quarta il sedime di Giovanni. In cambio il signor vescovo ottenne da Azo per parte dell'episcopato un bene maggiore e migliore, come vuole la legge in occasione di permuta [con beni della chiesa], cioè una pezza di sedime […] e cinque pezze di terra di diritto dello stesso Azo, poste tanto dentro quanto fuori del villaggio di Gaversio.

**0. Le condizioni per essere cittadino milanese**

*L'incremento demografico delle città imponeva ai governanti del nuovo ente comunale, in continua concorrenza con le signorie locali circostanti, di stabilire con chiarezza quali abitanti fossero da considerarsi cittadini a pieno diritto e quali invece residenti occasionali, non tutelabili come gli altri. Nel secolo successivo la produzione statutaria in materia individuerà una precisa normativa regolante l'accesso alla cittadinanza; nel XII secolo non mancano invece dibattimenti giudiziari per stabilire di volta in volta la dipendenza dal comune: nel corso di uno di questi, tenuto a Milano nel 1184, emergono interessanti indizi della incipiente normativa consuetudinaria che denunciano come elementi distintivi dell'appartenenza alla cittadinanza la lunga residenza in città e l'assoggettamento agli oneri militari del comune.*

*Fonte*: C. MANARESI (*a cura di*), Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI, *Milano, Capriolo, 1919, doc. 145, p. 212*.

Giovedì 13 dicembre, nella sede consolare di Milano. Il giudice Milano detto di Villa, console di Milano, pronunciò sentenza col consiglio dei suoi assessori sulla lite che verteva fra l'abate del monastero di Chiaravalle a nome dello stesso monastero tramite il suo messo Nazario Visconti della città di Milano da una parte e Negro, figlio del fu Barosio di Viglione, dall'altra.

La lite era infatti di tal tenore: Nazario, a nome del detto monastero, chiedeva che il predetto Negro pagasse 60 soldi per la guardia e fosse sottoposto alla sua giurisdizione, affermando che il di lui padre Barosio, ora defunto, era originario e villano del luogo di Consonno, di pertinenza giurisdizionale del detto monastero, e che lo stesso Negro abitava in un mulino che è presso l'abitato di detto luogo; a questo proposito produsse numerosi testimoni e presentò un documento, a richiesta dello stesso Negro, in cui si dichiarava che il detto Barosio era stato affrancato soltanto dal dover consegnare al monastero un certo numero di covoni e manipoli e da altre esazioni [ricognitive della signoria monastica]. Di contro lo stesso Negro asseriva che suo padre e lui medesimo erano stati cittadini di Milano e sosteneva che da molto tempo avevano posseduto casa in Milano e che molte volte aveva prestato servizio nell'esercito e nelle guardie proprio come un cittadino milanese; aggiungeva che il mulino in cui abita non era nel territorio del luogo suddetto, benché sia nelle vicinanze dell'abitato e a conferma produsse dei testimoni in suo favore che però non furono giudicati sufficienti.

Udite tali ragioni e altre, il suddetto Milano assolse il detto Negro dal pagamento dei sopra ricordati 60 soldi ma lo condannò, finché avrebbe continuato ad abitare nel suddetto mulino del luogo di Consonno, a sottoporsi alla giurisdizione del monastero. E così finì il dibattimento.

L'anno dell'incarnazione del Signore 1184, il giorno suddetto, la terza indizione. Intervennero Ardengo Visconti, Onrigone Pagliaro, Giovanni di Trivulzio, Quintavalle di Mama, Malgirono Pita, Manfredo di Varedo; fra i servitori Romanino, Guidotto Galdini, Giovannone Storno.

Io Milano console e giudice come sopra pronunciai la sentenza e sottoscrissi.

Io Guglielmo giudice e console sottoscrissi.

Io Giovanni causidico e console sottoscrissi.

Io Ottone Zendadario console del comune di Milano sottoscrissi.

Io Rogerio Bonafede giudice sottoscrissi.

E io Ugo detto di Castagnanega, notaio del sacro palazzo, scrissi.

**2. L'ingresso nella cittadinanza come obbligo politico**

*Il «cittadinatico», o ingresso nella cittadinanza a pieno, diritto, non sempre va considerato, come nei documenti precedenti, una sorta di privilegio, regolato con severità dal comune che intende controllare la crescita dei propri membri: talvolta appare infatti una misura in un certo senso punitiva, o in ogni caso impositiva, nei confronti dell'aristocrazia. Si veda ad esempio il tono con cui è redatto il cittadinatico del marchese di Saluzzo, sconfitto nel 1191 dagli Astigiani; l'onore di essere cittadino comporta in realtà per il marchese dei pesanti obblighi di carattere militare, dimostrandosi il mezzo più efficace per controllarne l'attività politica.*

*Fonte*: Q. SELLA (*a cura di*), Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, *Roma, 1880 («Atti dell'Accademia dei Lincei», serie II, VI), III, doc. 908, p. 1026 (parziale)*.

L'anno del Signore 1191, 28 maggio, prima indizione, martedì, alla presenza dei testimoni sotto indicati. È stato convenuto e stabilito fra gli Astigiani e il marchese di Saluzzo Manfredo un patto di tale tenore: il signor marchese Manfredo di Saluzzo deve salvare, custodire, aiutare e difendere gli uomini di Asti e tutti gli uomini del loro territorio nelle persone e nelle cose per tutta la sua terra e per tutto il suo distretto e altrove ovunque potrà in buona fede e senza frode, né riscuoterà o farà riscuotere o permetterà che si riscuota in tutta la sua terra e distretto alcun pedaggio, teloneo, guidonagio o coradia [**[1]**](http://www.rm.unina.it/didattica/fonti/bordone/sez1/cap12.htm#a1) né altre imposizioni da nessun cittadino di Asti o da altri del territorio di Asti, se non il vecchio e consueto pedaggio.

Che nessun cittadino di Asti né abitante del territorio venga preso da alcuno né sia disturbato nella persona o nelle cose per tutta la terra del marchese e per tutto il suo distretto a causa di contratti finanziari o altre occasioni simili, a meno che non sia stato debitore principale o fideiussore. E se cittadini di Asti o abitanti del suo territorio trovassero un loro nemico o debitore o fideiussore nella terra o nel distretto del marchese sia loro lecito arrestarlo e condurlo dove vorranno e il predetto marchese dovrà aiutarli in ogni modo, in buona fede e senza frode.

Ugualmente il marchese deve aiutare gli uomini di Asti con tutti i suoi uomini e con tutto il suo territorio contro tutti gli uomini, eccetto che non sarà tenuto a fare scorrerie sulla terra di Bonifacio marchese di Monferrato; ma deve essere cittadino di Asti per sempre e possedere casa propria in Asti per tutta la durata di questo consolato e tale casa in seguito non dovrà obbligare né alienare per feudo né per altro titolo. Ugualmente deve stare nella città di Asti in tempo di guerra con tre cavalieri e lui come quarto e con quattro clienti a cavallo per tre mesi all'anno mentre durerà la guerra. Ugualmente deve partecipare all'esercito degli Astesi con dieci cavalieri e dieci arceri a cavallo ogni volta che sarà richiesto e a proprie spese. Ugualmente il predetto marchese non deve abbandonare gli Astesi sul campo di battaglia né in marcia né durante l'assedio dei castelli senza autorizzazione dei consoli esistenti, di tutti o della maggioranza, e della credenza convocata al suono della campana, di tutta o della maggioranza. Ugualmente deve venire in soccorso degli Astigiani ogni volta che gli sarà richiesto con dieci cavalieri e dieci arceri a cavallo, restando dal primo giorno in avanti a spese del comune di Asti. […]

Dal canto loro gli Astigiani e gli abitanti del loro territorio devono salvare, custodire, aiutare e difendere il predetto marchese e gli uomini di tutta la sua terra e del suo distretto e aiutarlo a conservare tutta la sua terra che tiene e possiede contro tutti, ad eccezione dell'augusto imperatore dei Romani e fatti salvi i loro giuramenti. […]

[[1]](http://www.rm.unina.it/didattica/fonti/bordone/sez1/cap12.htm#1a)*teloneo*, *guidonagio*, *coradia*, imposizioni doganali legate al controllo di strade e mercati.